



Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

**ACCORDO INTEGRATIVO
IN MATERIA DI UTILIZZO QUOTA FONDO EX ART. 8, COMMA 1, L.R. 23/2007
RISORSE RELATIVE AGLI INTROITI ANNO 2017 E SEGUENTI**

COMPARTO SANITÀ

Il giorno 06 marzo 2024 alle ore 14.30 si sono incontrate le delegazioni trattanti incaricate della Contrattazione Collettiva Integrativa del Comparto, composte come segue:

PARTE PUBBLICA DATORIALE:

- Direttore Generale	Patrizia Simionato	_____
- Direttore Sanitario	Cristiano Finco	_____
- Direttore Amministrativo	Fabrizio Garbin	_____
- Direttore Servizi Socio Sanitari	Achille Di Falco	_____
- Direttore Servizio Gestione Risorse Umane	Melissa Casarin	_____
- Direttore Medico Ospedaliero	Sara Mondino	_____
- Direttore Medico Ospedaliero	Enrico Rosso	_____
- Direttore Direzione Professioni Sanitarie f.f.	Fabio Vicariotto	_____

PER LA PARTE SINDACALE:

RSU

Coordinatore _____

Coordinatore _____

Componenti _____

**ORGANIZZAZIONI SINDACALI
FIRMATARIE DEL CCNL**

FP CGIL _____

CISL FP _____

UILFPL _____

FIALS _____

NURSING UP _____

NURSIND _____

PREMESSO CHE

La Regione Veneto, con D.G.R. n. 750 del 14/05/2015, ha individuato i criteri per l'attribuzione annuale dei fondi introitati dagli SPISAL aziendali ai sensi dei commi 1 e 1-bis, art. 8 della L.R. 23/2007, così come modificata con L.R. n. 43/2012, definendone la relativa destinazione:

- 1/3 della quota destinato alla realizzazione di progetti formativi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro definiti nell'ambito del Comitato Provinciale di Coordinamento;
- 1/3 della quota destinato a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, **quota destinabile in sede di contrattazione integrativa aziendale;**
- 1/3 della quota destinato alla realizzazione di progetti di sostegno alle imprese e ai lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, iniziative condivise con il Comitato Provinciale di Coordinamento.

Con successivi provvedimenti: D.G.R. n. 120 del 16.11.2018 (trasmessa a questa Azienda in data 10.06.2019 con nota prot. n. 237068), D.D.R. n. 75 del 04.12.2019, D.D.R. n. 76 del 04.12.2019, D.D.R. n.1 del 14.12.2021 e D.D.R. n.2 del 29.12.2021, la Regione Veneto ha comunicato gli importi introitati, con trasferimento ad Azienda Zero, ai sensi della L.R. 19/2016, derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 e del D.Lgs. 81/2008, relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, definendo per ciascuna annualità le tempistiche secondo le quali è possibile utilizzare le predette risorse, nel rispetto dei criteri e delle finalità di cui alla citata D.G.R. n. 750 del 14.05.2015, e segnatamente, per quel che concerne le attività progettuali:

- risorse relative al 2017: attività da concludersi entro il 31.12.2022;
- risorse relative al 2018: attività da concludersi entro il 30.06.2024;
- risorse relative al 2019: attività da concludersi entro il 30.06.2025;

In data 24.05.2023, la Regione Veneto ha comunicato una proroga del termine sopra citato del 31.12.2022, relativamente alle risorse inerenti le sanzioni irrogate nell'anno 2017, al 30.06.2024.

In data 17.12.2018 l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità hanno sottoscritto un Accordo in materia di utilizzo della quota del Fondo ex art. 8, comma 1, L.R. n. 23/2017, definendo nella sezione B) i criteri di utilizzo del predetto Fondo in relazione alle risorse relative alle sanzioni erogate nell'anno 2017 e nella sezione C) i criteri di utilizzo del Fondo in relazione alle risorse relative alle sanzioni erogate negli anni 2018 e seguenti.

Tenuto conto che le sopra riportate disposizioni regionali in materia di definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 e del D.Lgs. n. 81/2008 rendono necessaria, con riferimento agli anni 2017 e seguenti (e fatta salva comunque l'eventuale futura necessità di ulteriori modifiche in seguito a nuove disposizioni normative o indicazioni regionali) una revisione dell'accordo sindacale del 17/12/2018.

Con Legge Regionale n.1 del 24.01.2020, è stato da ultimo modificato l'art. 8 della L.R. 23/2007, con riferimento allo sviluppo e miglioramento delle attività dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), dei servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) come di seguito indicato:

"1. In conformità a quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 6, e dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni, l'importo introitato a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro" e successive modificazioni e dell'articolo 14, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 81/2008, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dalle aziende (ULSS) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 81/2008. Analogamente, l'importo introitato a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 301-bis, del decreto legislativo 81/2008 integra il medesimo capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro."

NURSING UP






SS. 



Tenuto conto di quanto sopra, le Parti in data 28.12.2023 hanno sottoscritto un'ipotesi di contratto collettivo integrativo aziendale relativo ai criteri di utilizzo della quota del Fondo ex art. 8, comma 1, della L.R. 23/2007 – risorse relative agli anni 2017 e seguenti. Il Collegio Sindacale, in data 22.02.2024 ha certificato la compatibilità economico-finanziaria e giuridica con le vigenti norme di legge e di contratto della citata ipotesi di contratto integrativo aziendale.

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti concordano quanto segue

RISORSE DESTINABILI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE SANZIONI AI SENSI DEL D.LGS. N. 758/1994 E DEL D.LGS. N. 81/2008 (c.d. Fondo SPISAL)

Con riferimento alle risorse derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del d. lgs. n. 758/1994 e del d. lgs. n. 81/2008, e destinabili in sede di contrattazione integrativa aziendale, le Parti concordano i seguenti criteri di distribuzione, tenuto conto che le stesse saranno riconosciute agli aventi titolo compatibilmente e proporzionalmente alla disponibilità del finanziamento regionale mantenendo il rapporto tra le modalità di destinazione:

con riferimento alle risorse relative all'esercizio 2017: le Parti danno atto che le risorse destinabili in sede di contrattazione integrativa aziendale, sono state interamente utilizzate per incrementare gli organici degli SPISAL assumendo tecnici della prevenzione, così come previsto dal D.R. 120 del 16.11.2018;

con riferimento alle risorse relative all'esercizio 2018 e 2019, tenuto conto delle eccezionali circostanze ricollegate alla situazione emergenziale causata dal COVID-19 e tenuto conto della necessità di adeguare i previgenti criteri di destinazione delle risorse in parola con le richiamate disposizioni regionali, si riconosce a ciascun U.P.G. in servizio negli anni 2018/2019 (in proporzione al periodo di possesso della qualifica di UPG e/o alla data di assunzione/cessazione) una quota annua massima pari ad € 3.500,00, in rapporto all'attività prestata. Una quota annua pari al massimo ad € 1.500,00 potrà essere riconosciuta a ciascun UPG, per la partecipazione a progetti definiti dal Direttore dello SPISAL in accordo con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione e conformi a quanto disposto dalla Regione Veneto in relazione all'utilizzo delle risorse derivanti dagli introiti ai sensi dei commi 1 e 1-bis, art. 8 della L.R. 23/2007, così come modificata con L.R. n. 43/2012, da realizzarsi in attività oraria aggiuntiva per la realizzazione del progetto, con le seguenti precisazioni:

- il valore orario da prendere a riferimento è quello definito con l'accordo sindacale sottoscritto tra le Parti in data 06.06.2018;
- ai fini della partecipazione individuale all'attività progettuale si fa integrale riferimento alle circolari/comunicazioni aziendali emanate in materia di rilevazioni presenze ed orario di lavoro;
- la mancata partecipazione totale o parziale alla attività progettuale comporterà la corrispondente riduzione totale o parziale del pagamento;

con riferimento alle risorse relative agli anni 2020 e seguenti:

In considerazione della possibilità riconosciuta dalla Regione di utilizzare le risorse di una specifica annualità in anni successivi rispetto a quello in cui le stesse vengono rese disponibili per l'Azienda, il Responsabile dello SPISAL, in accordo con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, deve preventivamente individuare le specifiche progettualità, con indicazione delle risorse utilizzabili e del personale dipendente che partecipa al raggiungimento degli obiettivi prestazionali previsti dal singolo progetto. In ragione d'anno, a ciascun dipendente in servizio presso lo SPISAL con qualifica di U.P.G., per la partecipazione alle attività progettuali, può essere riconosciuta una quota massima di € 2.000,00, secondo i criteri sotto riportati.

NURSING UP




919. 100


4

Inoltre, si riconosce a ciascun U.P.G. in servizio nell'anno di effettuazione dell'attività progettuale una quota annua ad un massimo ad € 3.000,00 (importo al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'azienda) in ragione della tipologia di attività prestata ed in proporzione al periodo di possesso della qualifica di UPG e/o alla data di assunzione/cessazione.

Il dipendente può partecipare a più attività progettuali. L'attività progettuale deve essere resa in orario aggiuntivo, su base volontaria e con le seguenti precisazioni:

- il valore orario da prendere a riferimento è quello definito con l'accordo sindacale sottoscritto tra le Parti in data 06.06.2018, con riferimento al compenso orario per il supporto alla libera professione;
- ai fini della partecipazione individuale all'attività progettuale si fa integrale riferimento alle circolari/comunicazioni aziendali emanate in materia di rilevazioni presenze ed orario di lavoro;
- la mancata partecipazione totale o parziale alla attività progettuale comporterà la corrispondente riduzione totale o parziale del pagamento;
- in assenza di finanziamento l'attività resa sarà considerata lavoro straordinario;

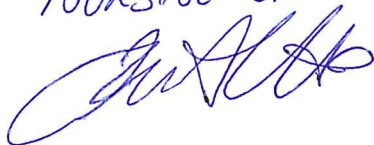
tenuto conto della effettiva disponibilità di partecipazione degli U.P.G. e pertanto al netto delle somme a loro prioritariamente attribuite, le attività progettuali – sulla base dei medesimi criteri di cui ai precedenti punti, possono coinvolgere anche il restante personale del comparto (con limite massimo individuale di € 1.500,00) operante presso lo SPISAL.

In presenza di ulteriore residuo tenuto conto del valore massimo attribuibile al personale tecnico di prevenzione UPG, le parti concordano di destinare il residuo nel fondo dell'anno successivo tenuto conto dei termini di utilizzo definiti dalla Regione.

Tutti gli importi citati sono da considerarsi al netto degli oneri a carico dell'Azienda.

Dichiarazione dell'Amministrazione: relativamente alle risorse destinabili ad attività progettuale derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del d. lgs. n. 758/1994 e del d. lgs. n. 81/2008 (c.d. Fondo SPISAL) si dà atto, sempre con riferimento all'effettiva disponibilità di partecipazione degli U.P.G. alle attività progettuali e pertanto al netto delle somme a loro prioritariamente attribuite, che le attività progettuali – sulla base dei medesimi criteri indicati nei punti del presente Accordo - possono coinvolgere anche il personale della dirigenza (con limite massimo individuale di € 3.000,00 e con tariffa indicata nel comma 6 dell'art. 24 del CCNL Area Sanità 19/12/2019). Quanto predetto è oggetto di separata trattativa con le OO.SS. della Dirigenza Area Sanità e pertanto, per la parte relativa alle predette risorse, la sottoscrizione definitiva dell'accordo dovrà tener conto anche delle decisioni assunte dal Tavolo negoziale della Dirigenza dell'Area Sanità.

NURSING UP



Devesh S.P.

Mar

